



Comune di San Giorgio di Mantova
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

REGOLAMENTO
DI TOPONOMASTICA
E DELLA
NUMERAZIONE CIVICA
ESTERNA ED INTERNA

Approvato con atto del C.C. n. 46 del 28 settembre 2011
Pubblicato all'albo comunale, ai sensi
dell'art. 71, comma 5, dello Statuto Comunale
dal 17 ottobre 2011 al 2 novembre 2011



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

INDICE

TITOLO I° - TOPONOMASTICA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione

TITOLO II° -DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

- Art. 3 - Concetto di area di circolazione
- Art. 4 - Denominazione delle aree di circolazione
- Art. 5 - Tutela della storia toponomastica
- Art. 6 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici
- Art. 7 - Modifica di denominazione
- Art. 8 - Targhe viarie e loro apposizione
- Art. 9 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione
- Art. 10 - Procedura per le proposte di denominazione
- Art. 11 - Competenza burocratica
- Art. 12 - Commissione Toponomastica
- Art. 13 - Nomina della Commissione
- Art. 14 - Compiti della Commissione
- Art. 15 - Deliberazioni

TITOLO III° - DISPOSIZIONI PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA

- Art. 16 - Definizione di accesso
- Art. 17 - Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna
- Art. 18 - Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna
- Art. 19 - Modalità di attribuzione della numerazione civica interna
- Art. 20 - Targhe indicanti la numerazione civica esterna - Obblighi dei proprietari e/o amministratori
- Art. 21 - Sanzioni e vigilanza
- Art. 22 - Entrata in vigore



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

TITOLO I°- TOPONOMASTICA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2

Definizione

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

TITOLO II° -DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 3

Concetto di area di circolazione

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 4

Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art. 5

Tutela della storia toponomastica

Il Comune di San Giorgio di Mantova, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la toponomastica esistente nel suo territorio, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici, oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

Art. 6

Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici

La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.

I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

E' fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/06/1927, con le particolari eccezioni indicate al comma 4 della stessa.

La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.

L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.

Le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo ecc..) o poligonale (largo, piazza, ecc..).

Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione. L'omonimia è ammessa solo quando riferita ad aree di circolazione differenti.

Le nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Comunale, devono essere autorizzate dal Prefetto.

Art. 7

Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione delle aree di circolazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e sono subordinate al parere preventivo della Prefettura.

Nei casi in cui sia necessario e indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per intervenute modifiche alla viabilità esistente (frazionamenti, modifiche al tracciato, ecc..), si procede, salvo diverso parere della Prefettura, alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza.

Le nuove targhe viarie dovranno necessariamente riportare anche la denominazione precedente.

Art. 8

Targhe viarie e loro apposizione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio tecnico del Comune e posizionate:

-per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti;



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

- per ciascuna piazza su ogni ingresso dalle principali strade che vi danno accesso.

Le spese per la toponomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10 Legge 1128/1954).

Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).

Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte, qualifica o recare l'avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo).

Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dall'allegato del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - tab II.15, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità ed una cornice perimetrale di colore blu.

Art. 9

Soggetti titolati alle proposte di denominazione

Le proposte di denominazione possono essere presentate dal Consiglio Comunale, dal Sindaco, dalla Giunta o dagli Uffici comunali competenti.

Art. 10

Procedura per le proposte di denominazione

Le proposte di denominazione possono essere:

- specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
- generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

Qualunque proposta di denominazione deve essere conforme ai criteri di cui all'articolo 6 del presente regolamento e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente (breve biografia) che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, devono essere forniti i seguenti dati:

- nome e cognome
- data e luogo di nascita
- luogo e data di morte
- professione

Art. 11

Competenza burocratica

L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio anagrafe.

Art. 12

Commissione Toponomastica

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione presieduta dal sindaco o da suo delegato e da n. 2 membri (n. 1 rappresentante designato dalla maggioranza, n. 1 rappresentante designato dalla minoranza).

Il responsabile del servizio anagrafe svolge le funzioni di segretario.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art. 13

Nomina della Commissione

La Commissione prevista dall'art.12 del presente regolamento è nominata dalla Giunta e resta in carica per la durata della Giunta stessa.

In caso di cessazione di componenti, si provvede alla loro sostituzione.

I membri decaduti sono rieleggibili.

Art. 14

Compiti della Commissione

La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica e si riunisce su invito del Presidente, in seduta ordinaria ogniqualvolta si renda necessario.

La seduta ha validità in presenza di almeno due dei componenti.

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione.

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

La Commissione deve trasmettere alla Giunta Comunale, dopo ogni seduta, copia del verbale.

I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti

La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale, su proposta del Presidente, previa contestazione del motivo all'interessato.

Art. 15

Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto del D. Lgs. 267/2000, sono competenza della Giunta Comunale.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.

Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

TITOLO III° - DISPOSIZIONI PER LA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA

Art. 16

Definizione di accesso

Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica.

Sono pertanto da considerare accessi su strada:

- gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;
- la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
- le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

- porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.

Ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989, è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.

Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).

Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:

- sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;

- sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 17

Modalità di attribuzione della numerazione civica esterna

La numerazione civica deve essere applicata, a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:

- direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;

- indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri con le seguenti modalità:

- il civico esterno deve essere composto da numeri arabi senza esponente oppure con esponente alfabetico (es. 1/a).

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:

- in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri pari al lato destro e i numeri dispari al lato sinistro;

- per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;

- per le vie con andamento anulare (circonvallazioni e simili) la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri pari sul lato destro e i numeri dispari sul lato sinistro;

- in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a destra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire in senso antiorario.

La numerazione della case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (p. es. campi nomadi attrezzati con caravans) o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.

Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.

I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi, vengono definiti rientri, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art. 18

Definizioni e caratteristiche della numerazione civica interna

Per unità ecografica semplice si intende l'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o l'esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività economica (ufficio e simili).

Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso indirizzo.

Art. 19

Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

La numerazione degli interni riguarda scale, appartamenti (occupati o meno) ed altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) situati all'interno di un numero civico.

I numeri civici interni debbono essere composti di regola solo da un numero (es. 1).

L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata necessariamente per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale.

Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale.

Art. 20

Targhe indicanti la numerazione civica esterna - Obblighi dei proprietari e/o amministratori

Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, il costruttore, il proprietario o l'amministratore richiede al Comune, entro l'ultimazione dei lavori, quando sia possibile individuare l'ingresso da numerare e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato, l'attribuzione dei civici esterni da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi.

In caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario o l'amministratore comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numerici civici da abolire.

La richiesta per l'attribuzione o aggiornamento della numerazione civica deve essere inoltrata all'Ufficio Anagrafe del Comune e corredata dalla planimetria dell'immobile con l'individuazione degli accessi pedonali e carrai.

In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvederà ad assegnare la numerazione d'ufficio.

La targa indicante il numero civico esterno attribuito dovrà essere apposta a cura e spese della proprietà.

E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.

Nel caso in cui il proprietario dell'immobile non provveda all'esposizione della targa con la numerazione civica, il Comune, a norma dell'Art. 10 della Legge 1228 del 1954, provvederà alla sua collocazione addebitando al proprietario dell'immobile il costo della targa della numerazione civica esterna e della sua apposizione e applicando la sanzione prevista all'art. 21 del presente regolamento.



Comune di San Giorgio di Mantova

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

La Polizia Municipale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna/interna accerta eventuali inadempimenti alla disciplina toponomastica ed attiva i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'apposizione delle targhe indicanti i nuovi numeri civici esterni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati.

Art. 21

Sanzioni e vigilanza

E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.

E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

Il Comune, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore, fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 nella misura indicata nella seguente tabella :

<i>Tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione prevista</i>
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25 a € 500
Pagamento in misura ridotta	€ 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25 a € 500
Pagamento in misura ridotta	€ 50
Mancata esposizione della targhetta	Da € 25 a € 500
Pagamento in misura ridotta	€ 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica	Da € 25 a € 500
Pagamento in misura ridotta	€ 50

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dalla Polizia Municipale.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è attribuito al Responsabile dell'ufficio ragioneria.



Comune di San Giorgio di Mantova
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA– Servizio Segreteria e Affari Generali
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il